

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 236**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 luglio 2010)**

---




*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D144/10

Roma 27 LUG. 2010

*Le* Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010.

*con il* 

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge Comunitaria 2008).

Nel dettaglio, lo schema tiene conto delle disposizioni generali sull'adempimento degli obblighi comunitari, stabilite dagli articoli 1 e 2 della Legge Comunitaria 2008 nonché degli specifici criteri di delega indicati nell'articolo 36 della medesima legge.

L'atto di recepimento, inoltre, mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi nel mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, coerentemente con i principi ispiratori della normativa comunitaria.

In conformità agli intenti della direttiva 2008/51/CE, che integra e "corregge" la precedente direttiva 91/477/CEE - recepita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 - lo schema adatta la vigente normativa nazionale in materia di armi alle cennate modifiche, aggiornando i singoli articoli di legge interessati anche alle disposizioni della legge delega.

Il testo si compone di 7 articoli, di cui, i primi 6 apportano, principalmente, modifiche alla vigente legislazione in materia, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:

- a) decreto legislativo n. 527/1992, "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi" (articolo 2 );
- b) R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza" (articolo 3);
- c) legge 2 ottobre 1967, n. 895, "Disposizioni per il controllo delle armi" (articolo 4 );
- d) legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" (articolo 5 ).



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

**Articolo 1 (Oggetto e campo di applicazione).** La norma circoscrive il campo di applicazione del provvedimento, che integra la disciplina nazionale vigente in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

**Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527).** La norma prevede modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 527/1992, di recepimento della Direttiva 91/477/CEE, integrandolo con le disposizioni della Direttiva "correttiva" 2008/51/CE. In primo luogo, il campo di applicazione del decreto legislativo n. 527/92 viene esteso all'attuazione della direttiva 2008/51/CE, espressamente, richiamata.

Ulteriori integrazioni riguardano, anche in conformità allo specifico criterio di delega, di cui all'articolo 36, comma 1, lett. a), della Legge comunitaria 2008, l'inserimento delle definizioni previste dalla direttiva "correttiva", trasponendole in modo letterale.

Sono, infine, ridefinite, anche in attuazione dello specifico criterio di delega previsto all'articolo 36, comma 1, lett. i), della Legge comunitaria 2008, le modalità di rilascio della Carta europea d'arma da fuoco, rendendole maggiormente conformi alle disposizioni della normativa europea in corso di recepimento, con particolare riferimento alla disciplina dettata per i cittadini dell'Unione europea domiciliati in Italia.

**Articolo 3 (Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).**

La direttiva "correttiva" in corso di recepimento mira, tra l'altro, a rendere tracciabile l'assemblaggio delle armi e introduce norme in materia di detenzione e acquisizione di armi da fuoco. Essa, inoltre, stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere un'apposita autorizzazione per l'attività di armaiolo e che possano sottoporre, sempre ad autorizzazione, l'attività di intermediario. Specifiche disposizioni sono, poi, previste per la tenuta dei registri da parte degli armaioli.

In relazione a tali disposizioni ed ai criteri specifici di delega contenuti all'articolo 36, comma 1, lett. a), c), d) ed l) della Legge comunitaria 2008, è stato, pertanto, modificato il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Nel dettaglio, sono stati integrati con la previsione dell'attività di assemblaggio, sia l'articolo 28, comma, 1, concernente il divieto di fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra o analoghe, senza licenza del Ministro dell'interno, sia l'articolo 31, comma 1, che pone analogo divieto di fabbricazione e vendita delle armi senza licenza del Questore.

In un'ottica di semplificazione amministrativa, inoltre, la validità delle due licenze è stata estesa, rispettivamente, da uno a due anni, per quella di cui all'articolo 28, e da due a tre anni, per l'altra di cui all'articolo 31.

Viene, quindi, introdotto, nel cennato Testo Unico, l'articolo 31-bis, che prevede una specifica licenza per l'attività di intermediazione di armi nonché viene modificato l'articolo 35, che introduce un'analogha licenza per l'attività dell'armaiolo'. Tali modifiche sono correlate alle nuove definizioni introdotte al decreto legislativo n. 527/1992.

In conseguenza del prolungamento della durata delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 T.U.L.P.S., si produrranno minori entrate per il bilancio dello Stato per ciò che attiene al pagamento dell'imposta di bollo. Tali minori introiti saranno, tuttavia, compensati dal pagamento dell'imposta di bollo connessa al rilascio delle nuove licenze introdotte dal decreto nel Testo unico (attività di intermediario - articolo 31-bis; ricarica delle munizioni - articolo 47; campi di tiro e poligoni privati - articolo 57).

Con riferimento all'attività di armaiolo (termine omnicomprendivo della direttiva, con il quale si fa riferimento a tutti coloro che esercitano attività professionale nel settore delle armi), viene, altresì, previsto l'uso del registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, le cui modalità di tenuta saranno disciplinate nell'ambito della prevista modifica del regolamento di esecuzione del Testo Unico. Viene anche stabilito il relativo periodo di conservazione (articolo 4 della direttiva 91/477/CEE, come sostituito dalla direttiva 2008/51/CE). Analoga disciplina, in materia di tenuta dei registri, viene introdotta per gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie (articolo 55 T.U.L.P.S.).

Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza pubblica, è stata modificata la disciplina concernente la verifica dei requisiti psico-fisici del richiedente il nulla osta all'acquisto di armi, rendendo obbligatorio il rilascio di apposita certificazione medica, che attesti,



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

espressamente, l'assenza di uso di sostanze stupefacenti e di abuso di alcol.

Con riferimento alla detenzione, viene fissato in 72 ore - in luogo della "immediata denuncia", attualmente prevista all'articolo 38 T.U.L.P.S. - il termine entro il quale deve essere effettuata la relativa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza. Sono, quindi, individuate le parti di armi per le quali sussiste l'obbligo di denuncia, garantendo in tal modo una maggiore tracciabilità delle stesse.

Ai fini di un più rigoroso controllo dei requisiti psico-fisici nei confronti dei meri detentori di armi, è stabilito l'obbligo di presentazione di certificazione sanitaria ogni sei anni, in mancanza della quale il Prefetto potrà vietarne la detenzione.

Il provvedimento, quindi, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 36, comma 1, lettera h), della legge n. 88 del 2009, stabilisce sia con riferimento al rilascio del nulla osta all'acquisto e alla detenzione sia con riferimento al rilascio della licenza di porto d'armi, uno specifico obbligo di comunicazione del richiedente, da assolvere anche attraverso autocertificazione, nei confronti **del coniuge** e dei familiari conviventi maggiorenni, con modalità da stabilirsi nel Regolamento di esecuzione.

Nell'articolo 47 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è, quindi, disciplinata l'autorizzazione del Questore - da conseguire "*una tantum*", in quanto avente carattere permanente - per abilitare all'attività di ricarica delle munizioni. Tale autorizzazione è prevista espressamente dalla legge di delega (articolo 36, comma 1, lett. c), della Legge comunitaria 2008), e sarà attuata secondo modalità da stabilirsi nel relativo Regolamento di esecuzione. La disposizione è motivata da esigenze di sicurezza, in quanto mira ad assicurare che chi compie attività di ricarica artigianale delle munizioni abbia le necessarie cognizioni tecniche, prevenendo situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Infatti, attualmente, la ricarica delle munizioni è consentita per scopo personale, pur senza possibilità di cessione a terzi, essendo vietata a fini commerciali se non effettuata da soggetti autorizzati.

La rilevanza della questione è di tutta evidenza, atteso che una munizione ricaricata in modo errato può determinare incidenti di vario tipo, anche gravi, tra cui lo scoppio dell'arma e lo sparo di un colpo che segue una traiettoria imprevedibile, provocando, di conseguenza,



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

danni a persone e cose. Per venire incontro alle esigenze delle categorie interessate, è stata demandata alle Federazioni Sportive riconosciute dal Coni la verifica del possesso delle capacità tecniche, prevedendo di una disciplina transitoria che tenga conto anche di chi già da tempo svolge l'attività di ricarica.

Sempre in attuazione di uno specifico criterio di delega (articolo 36, comma 1, lett. c), della Legge comunitaria 2008), è stata disciplinata la gestione di campi di tiro e poligoni privati, prevedendo una specifica licenza del Questore per i poligoni "abilitati" all'addestramento al tiro. Tale norma mira alla creazione di nuove opportunità di mercato, consentendo ai privati, nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza dei poligoni del tiro a segno nazionale, di poter essere utilizzati per le esercitazioni delle Forze dell'Ordine, opportunità, che, allo stato, non è prevista né consentita. L'innovazione, peraltro, risponde a precise esigenze prospettate dagli enti locali che, più volte, hanno lamentato i disagi connessi all'impossibilità di poter far esercitare gli appartenenti ai Corpi della polizia provinciale e municipale in poligoni vicini, senza doversi rivolgere ai poligoni del Tiro a Segno Nazionale, situati, generalmente, a notevole distanza dalla propria sede.

Da ultimo, sono state adeguate le sanzioni pecuniarie connesse alle violazioni delle norme del Testo Unico oggetto di modifica, per esigenze di armonizzazione con la recente normativa di recepimento di altre direttive comunitarie concernenti analoghe materie, con particolare riferimento al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente gli esplosivi per uso civile e al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, relativo agli articoli pirotecnici. Tale adeguamento, peraltro, è conforme a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dalla legge di delega (articolo 16 della Direttiva 91/477/CEE, introdotto dalla Direttiva 2008/51/CE; e articolo 36, comma 1, lett. n), della Legge Comunitaria 2008).

#### **Art. 4 (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895).**

La norma provvede all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie, stabilite dalla legge n. 895/1967 in materia di controllo delle armi, con quelle stabilite dalla recente normativa di recepimento di altre direttive comunitarie concernenti analoghe materie, con particolare riferimento al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

gli esplosivi per uso civile e al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, relativo sui pirotecnici (articolo 16 della Direttiva 91/477/CEE, introdotto dalla Direttiva 2008/51/CE, e articolo 36, comma 1, lett. n) della Legge Comunitaria 2008).

## **Art. 5 (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110).**

Con il presente articolo viene data attuazione a svariate disposizioni della direttiva e della legge delega in materia di:

- marcatura e tracciabilità delle armi da fuoco (*consideranda* 7 e 15 della direttiva 2008/51/CE, articolo 1, paragrafo 1-quinquies della direttiva 91/477/CEE, aggiunto dalla direttiva 2008/51/CE; articolo 4 della direttiva 91/477/CEE, come sostituito dalla direttiva 2008/51/CE; articolo 36, comma 1, lett. c), della legge comunitaria 2008);
- trasferimento di armi da fuoco delle scorte governative per usi permanentemente civili (articolo 4, paragrafo 2; della direttiva 91/477/CEE, come sostituito dalla direttiva 2008/51/CE; articolo 36, comma 1, lett. c) e f), della legge comunitaria 2008);
- armi disattivate (allegato I, punto III, alla direttiva 91/477/CEE, come sostituito dalla direttiva 2008/51/CE; articolo 36, comma 1, lett. a), Legge comunitaria 2008).

Quindi, all'articolo 11 della legge 110/1975, il termine "immatricolazione" viene sostituito con quello di "marcatura", per adeguarlo alle definizioni previste dalla Direttiva. Nella disciplina relativa alle marcature obbligatorie che devono comparire sulle armi immesse sul mercato civile, viene meglio specificato quanto già previsto nel Protocollo delle Nazioni Unite del 2001 contro il traffico internazionale di armi, recepito con la legge 16 marzo 2006 n. 146 del 2006, ossia, che la sigla della Repubblica - che sta ad indicare l'effettiva introduzione dell'arma nel territorio dello Stato - debba essere apposta esclusivamente dal Banco Nazionale di Prova. Tale previsione mira ad impedire, come oggi spesso accade, che il simbolo identificativo nazionale posto all'estero consenta di commercializzare illegittimamente tali armi, senza che le stesse siano mai transitate nel territorio nazionale.

Al secondo comma del citato articolo 11 della legge n. 110 del 1975 viene previsto un collegamento tra la banca dati del Banco Nazionale



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

di prova e quella del Ministero dell'interno, in modo da realizzare un incrocio di informazioni con gli altri sistemi informatizzati del medesimo Dicastero, ai fini di una più efficiente tracciabilità di armi presenti sul territorio.

L'inserimento dell'articolo 11-bis è volto a disciplinare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; nel dettaglio, è prevista la registrazione e la conservazione delle informazioni, per non meno di cinquanta anni, come previsto dall'art. 36, comma 1, lett. d), della legge n. 88 del 2009, all'interno di un sistema informatico di raccolta dei dati, denominato G.E.A., già individuato per la tracciabilità degli esplosivi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010 ed esteso agli articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 58 del 2010. L'attuazione del presente articolo, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto viene utilizzato un sistema già finanziato.

È, quindi, inserito nella legge n. 110/75, l'articolo 13-bis, che disciplina l'immissione sul mercato civile sia delle armi demilitarizzate, provenienti da scorte governative, sia delle armi disattivate ovvero di quelle rese meri simulacri mediante procedure tecniche che saranno individuate con decreto del Ministro dell'interno, (articolo 4, comma 2, lett. b), della direttiva e articolo 36, lett. e), della legge di delega).

Sono, quindi, apportate modificazioni all'articolo 15 della legge n. 110/75, per agevolare il comparto commerciale. Viene, pertanto, inserita la possibilità di importare, temporaneamente, armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali, durante fiere, esposizioni o mostre: allo stato, infatti, l'importazione temporanea di tali armi è prevista solo per finalità venatorie o per la partecipazione a gare sportive di tiro.

Attraverso la modifica dell'articolo 19 viene, poi, chiarito cosa debba intendersi per semilavorato di parte di arma, allo scopo di prevederne, poi, una deroga all'obbligo di avviso di trasporto (articolo 36, lett. m), della legge di delega).

In attuazione di uno specifico criterio di delega (articolo 36, comma 1, lett. a), Legge comunitaria 2008), è stata introdotta, all'articolo 22 della legge in esame, la definizione delle "armi da fuoco per uso scenico"; tali armi sono già richiamate dal medesimo articolo che ne disciplina il comodato.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Con il medesimo articolo 5 del decreto in esame, sono state, altresì, apportate ulteriori modifiche alla legge n. 110/75, in attuazione, in particolare, dell'articolo 2 della legge n. 88 del 2009, concernente l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare.

Pertanto, al secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 110/1975, è stata prevista una licenza del Questore ex articolo 31 T.U.L.P.S, allo scopo di consentire l'esportazione delle armi da fuoco corte di calibro 9x19 (armi di ordinanza delle Forze di Polizia, considerate "tipo guerra"), tenuto anche conto che tali tipi di armi, in molti Paesi dell'Unione, sono destinate al mercato civile, poiché rientranti nella categoria "B" dell'Allegato I della Direttiva 91/477/CEE, come modificato dalla Direttiva 2008/51/CE.

Inoltre, all'articolo 4 della legge n. 110/1975 è stabilito il divieto di porto "senza giustificato motivo" degli strumenti riproducenti armi, di quelli da segnalazione acustica (tra cui le c.d. scaccia cani), degli strumenti denominati soft-air nonché dei cosiddetti puntatori laser.

All'articolo 5, è stata, altresì, estesa la disciplina in materia di giocattoli trasformabili in armi, a tutti gli strumenti che sono potenzialmente utilizzabili per le medesime finalità. Anche in relazione a quanto stabilito dalla Direttiva 2009/48/CE (Allegato I, lett. e)) - secondo cui non possono essere definiti giocattoli le "riproduzioni di armi da fuoco reali" - è stata, pertanto, introdotta un'apposita disciplina dei giocattoli che riproducono armi. Ai fini della non trasformabilità in armi vere e proprie, sono state, altresì, stabilite le caratteristiche che debbono avere le riproduzioni di armi realizzate in metallo, gli strumenti da segnalazione acustica e le softair (riferimento al considerando 4 della Direttiva del 2008 e all'articolo 36, lett. a), della legge di delega).

Secondo la modifica introdotta all'articolo 8 della legge 110/1975, sono obbligati a dimostrare la propria idoneità al maneggio delle armi, previo conseguimento dell'idoneità tecnica presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale, coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate o nei Corpi armati dello Stato in epoca successiva ai dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza di acquisto o porto. Ciò allo scopo di verificare, ai fini della sicurezza pubblica, la permanenza dei necessari requisiti di idoneità al maneggio di armi nei confronti di persone che, in molti casi, hanno prestato servizio di leva



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

in epoca remota (rif. articolo 4, comma 2, lett. a) e b) della direttiva e articolo 36, lett. c), della legge di delega).

Analogamente alle integrazioni inserite nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nella legge n. 895 del 1967, si è provveduto, infine, ad adeguare le sanzioni, soprattutto pecuniarie, previste dalla legge 110/1975.

## **Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali).**

La disposizione individua i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione delle norme introdotte dal presente decreto legislativo. Nel dettaglio, si prevede:

- a) un provvedimento di natura regolamentare, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, finalizzato all'attuazione delle disposizioni previste da quest'ultimo nonché all'adeguamento delle vigenti disposizioni del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);
- b) un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi (difesa personale, uso caccia, tiro a volo). Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;
- c) un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto legislativo, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Quindi, la disposizione transitoria del comma 4 consentirà l'applicazione della normativa vigente fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al presente decreto.

Sono, infine, stabilite disposizioni sia di raccordo con le norme di attuazione della direttiva 2008/51/CE sia di chiarimento sulle armi da caccia, ai fini di una pù corretta applicazione della disciplina di settore.

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'interno

**Titolo:** Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo

### **SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il presente **intervento regolatorio** trova fondamento nella Legge Comunitaria 2008, che, all'articolo 36, prevede una specifica delega conferita per dare attuazione alla direttiva 2008/51/CE DEL Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Il quadro normativo di riferimento relativo alla disciplina delle armi è costituito da: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi"; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza"; legge 2 ottobre 1967, n. 895, "Disposizioni per il controllo delle armi"; legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Le disposizioni dell'**intervento regolatorio** apportano integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di armi, conformemente ai cambiamenti apportati dalla direttiva 2008/51/CE alla precedente normativa comunitaria di settore (direttiva 91/477/CEE). Come evidenziato nelle considerazioni preliminari della direttiva 2008/51/CE, i cambiamenti apportati alla direttiva 91/477/CEE sono, a propria volta, connessi ai contenuti del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, allegato alla Convenzione contro la criminalità transnazionale, sottoscritto nel 2002 dalla Commissione europea. Ciò, con particolare riferimento all'introduzione di specifiche definizioni (tra cui: arma da fuoco, parti essenziali, munizioni, intermediario, armaiolo) nonché di disposizioni in materia di marcatura, tracciabilità, armi trasformate e disattivate, licenze in materia di fabbricazione e intermediazione. Inoltre, la direttiva "correttiva", sempre come evidenziato nell'ambito delle considerazioni preliminari, ha apportate modifiche al precedente atto comunitario al fine di includere le armi trasformabili nella definizione di armi da fuoco,

consentendone la tracciabilità, rispondendo a una precisa esigenza prospettata dalla Commissione.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'atto di recepimento mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi nel mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, coerentemente con i principi ispiratori della normativa comunitaria.

**D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Gli obiettivi dell'**intervento regolatorio** sono essenzialmente: assicurare la marcatura e la tracciabilità delle armi comuni da sparo, anche di quelle provenienti da scorte governative; disciplinare più compiutamente talune attività inerenti al settore in esame, tra cui quella dell'armaiolo e dell'intermediario; assicurare un più incisivo controllo sui requisiti psicofisici dei titolari delle autorizzazioni per l'acquisto, detenzione e porto delle armi comuni da sparo; allineare le sanzioni connesse all'inosservanza della normativa in materia di armi con quelle di recente stabilite per materie analoghe.

**E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Le disposizioni si rivolgono a tutte le imprese operanti nel settore delle armi, ai detentori e agli acquirenti.

## **SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Sono state sentite, **anche attraverso formali tavoli tecnici, per il tramite** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le politiche comunitarie - tutte le Amministrazioni interessate (**Sviluppo, economico, Affari esteri, Difesa, Giustizia, Economia e finanze, Salute, Dipartimenti per la Semplificazione normativa e della Gioventù**). Sono state, inoltre, consultate le associazioni di categoria del settore, anche attraverso **formali incontri, acquisendo in tal modo il loro parere. Il presente intervento regolatorio e' stato concordato con tutte le parti consultate e rappresenta, quindi, il frutto della mediazione intercorsa.**

## **SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

La scelta di non intervenire in materia non è percorribile, atteso l'obbligo di recepimento della direttiva 2008/51/CE, posto in capo agli Stati membri.

## **SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

**Nel merito, non sono emerse opzioni alternative né nell'ambito della stessa amministrazione né nel corso delle consultazioni.**

L'intervento regolatorio, **inoltre**, è conforme ai criteri e principi direttivi stabiliti dall'atto comunitario in corso di recepimento e alla legge di delegazione governativa, di cui costituisce il necessario sviluppo.

## **SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La misurazione degli effetti è stata svolta nelle negoziazioni svoltesi in ambito europeo, trattandosi di direttiva comunitaria.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per le imprese, in termini di competitività e di libera circolazione in ambito europeo, anche in relazione al maggior controllo sui prodotti immessi sul mercato. Il provvedimento comporta, altresì, vantaggi per i detentori e gli acquirenti, in relazione alla maggiore sicurezza dei prodotti, dei quali viene assicurata la marcatura e la tracciabilità, nonché per l'incolumità pubblica in generale, in relazione alle procedure di sorveglianza del mercato.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.**

L'armaiolo, l'importatore e l'intermediario dovranno utilizzare il sistema informatico del Ministero dell'interno, per la gestione e raccolta dei dati in materia di armi comuni da sparo, ai fini della loro identificazione univoca e tracciabilità. Sono stati posti a carico delle imprese il minor numero di adempimenti possibile per garantire il vantaggio netto di una maggiore sicurezza dei prodotti e dei consumatori.

### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate**

Non sono state considerate altre opzioni regolatorie in quanto il testo è conforme ai criteri posti dalla direttiva in corso di recepimento e dalla legge delega. Esso, inoltre, rappresenta il frutto di un confronto svolto con le categorie interessate.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. Inoltre, le Amministrazioni interessate hanno già le strutture adeguate in termini di risorse umane, strutturali e finanziarie. Dall'attuazione non ne derivano ulteriori oneri finanziari a carico delle Amministrazioni coinvolte.

## **SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Gli effetti dell'intervento regolatorio incideranno positivamente sul mercato in quanto miglioreranno l'efficienza, la competitività e la trasparenza del settore, grazie anche ai maggiori controlli sull'intero "percorso" delle armi, dalla fabbrica alla vendita, detenzione, uso e trasporto.

## **SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I responsabili diretti sono il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché gli uffici periferici del medesimo Dicastero (Prefetture e Questure). Sono, altresì, coinvolti i competenti Uffici del Ministero della giustizia, per la parte di competenza.

**Sono, inoltre, attuatori dell'intervento regolatorio** le imprese, gli i distributori, gli importatori operanti nel settore nonché i titolari di specifiche autorizzazioni in materia di armi.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono già stati svolti svariati incontri con i rappresentanti delle categorie interessate. La notizia della pubblicazione sarà inserita nel sito istituzionale del Ministero dell'interno.

### **C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni e nelle forme già esistenti, curerà il monitoraggio e il controllo, che saranno costantemente effettuati, atteso che l'intervento regolatorio riguarda l'espletamento di un'attività autorizzatoria e di sorveglianza del mercato delle armi comuni da sparo, svolta con continuità dall'Amministrazione stessa.

### **D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura del Ministero dell'interno, con cadenza biennale, si procederà alla prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto dei seguenti aspetti prioritari: maggiore tutela della qualità del prodotto, della salute umana, della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità. Qualora, a seguito di verifica, dovesse essere rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi con la legge di delega, si procederà alla revisione interessando il competente organo comunitario.

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)**

(Allegato "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'interno

**Titolo:** Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** Ufficio legislativo

### **PARTE I.**

#### **ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

##### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato all'attuazione della delega di cui all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008), concernente il recepimento della direttiva 2008/51/CE DEL Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

##### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo di riferimento relativo alla disciplina delle armi è costituito da: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi"; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza"; legge 2 ottobre 1967, n. 895, "Disposizioni per il controllo delle armi"; legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

##### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento modifica la normativa nazionale vigente in materia di armi. Nel dettaglio, sono state introdotte, nel decreto legislativo n. 527/1992, talune definizioni previste dalla Direttiva (tra cui: arma da fuoco, parte, parte essenziale, munizione, intermediario) ed è stata resa più aderente alla normativa europea la disciplina in materia di carta europea d'arma da fuoco. Le modifiche apportate al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) riguardano le disposizioni in materia di denuncia delle armi detenute, di certificazione medica necessaria per l'acquisizione e la detenzione delle armi nonché in materia di comunicazioni da effettuarsi nei confronti del **coniuge** e dei familiari dei titolari delle autorizzazioni. Sono state disciplinate le attività dell'intermediario e dell'armaiolo e modificate le modalità di tenuta del registro – previsto, ora, anche in formato elettronico - da parte degli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie. E' stata, quindi, ampliata la durata delle licenze in materia di produzione e vendita di armi da guerra e comuni, disciplinato il rilascio delle licenze per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati, compresi quelli

abilitati all'addestramento al tiro e previsto un titolo autorizzatorio per l'attività di ricarica delle munizioni. Quanto alla legge n. 110/1975, sono state introdotte, in primo luogo, modifiche volte a meglio definire le parti di arma sulle quali immettere la marcatura -e le caratteristiche di quest'ultima - definendo un sistema di tracciabilità per registrare e conservare i dati delle armi e delle munizioni, compresi quelli riguardanti i fornitori. Nell'ambito della disciplina concernente i giocattoli riproducenti o trasformabili in armi, sono state previste specifiche disposizioni riguardanti gli strumenti da segnalazione acustica e i "softair". E' stata, poi, disciplinata l'immissione sul mercato delle armi provenienti dalle scorte governative.

Il provvedimento incide, altresì, sulle sanzioni penali connesse alle violazioni in materia di armi, che vengono rese omogenee rispetto a quelle già previste per analoghe materie (disposizioni in materia di esplosivi e articoli pirotecnici).

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non sussistono profili di incompatibilità con le competenze degli enti territoriali, in quanto la materia in esame è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Effettuate le verifiche in titolo, si ritiene di procedere con decreto legislativo, anche in relazione alla delega contenuta nella Legge comunitaria 2008.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Sono, attualmente, all'esame del Parlamento svariati atti, di iniziativa parlamentare (A.C. 422, A.C. 423, A.C. 2446, A.C. 2501, A.S. 773, A.S. 1558).

#### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto del presente provvedimento.

## **PARTE II.**

### **CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

#### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, costituendone necessaria attuazione.

#### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano aperte procedure di infrazione, tenuto anche conto che non è ancora scaduto il termine di recepimento della direttiva.

#### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali di cui costituisce, anzi, attuazione.

#### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

#### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

#### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo. Si segnala, tuttavia, che essendo il provvedimento emanato in attuazione di una direttiva comunitaria, le regolamentazioni degli altri Stati membri dell'Unione dovranno uniformarsi ad essa.

## **PARTE III.**

### **ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

La maggior parte delle definizioni normative contenute nel testo appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore mentre talune altre vengono introdotte in attuazione della direttiva in corso di recepimento (parte di arma, parte essenziale, armaiolo, intermediario).

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata riscontrata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate a:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi", con riferimento agli articoli 1 e 2;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", con riferimento agli articoli 28, 31, 38, 42, 47, 55 e 57;
- legge 2 ottobre 1967, n. 895, "Disposizioni per il controllo delle armi", con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
- legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", con riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 15.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistono effetti abrogativi impliciti di leggi o atti aventi forza di legge.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo, ad eccezione della norma d'interpretazione autentica, di cui all'articolo 6, comma 6, del testo, relativa alle armi da caccia.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Sono previsti i seguenti provvedimenti attuativi:

- decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con

particolare riferimento all'attuazione degli articoli 31 bis comma 4, 35 comma 1, 38 comma 1, 42 ultimo comma, 47 penultimo comma, 55 primo comma e 57, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, finalizzato alla disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici necessari per l'acquisizione, detenzione e conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;
- decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente provvedimento, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni.

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Relazione negativa in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

27 LUG. 2010

ANP/08/POCOM/10462


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la Direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, la nota n. 66392 del 27 luglio u.s. con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni ed il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del succitato Dipartimento.



IL CAPO DELL'UFFICIO  
*[Handwritten signature]*

8075



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

68  
Pocm

95  
78

27 LUG. 2010

Roma,

Prot. Nr.: 66392  
Rif. Prot. Entrata Nr.: 66344  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri e trasmesso per posta elettronica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi -, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento che si restituisce bollinato, unitamente alla relazione tecnica debitamente verificata.

MP

|   |
|---|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br>UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO<br><i>Ufficio Legislativo - Economia</i> |
| 27 LUG. 2010  |
| Prot. n. <u>10461</u>   |

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantò*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



ll

POSITIVO

NEGATIVO

*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI  
Il Ragioniere Generale dello Stato  
*Conf*

27 LUG. 2010

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5, lettere g) e m) e 6, comma 3 dello schema di decreto, in materia di disciplina della tracciabilità delle armi e delle munizioni, non sussistono oneri a carico dello Stato. Infatti, per le finalità anzidette, sarà utilizzato il sistema informatico di raccolta dei dati, denominato "G.E.A.", già individuato per la tracciabilità degli esplosivi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 8/2010 ed esteso agli articoli pirotecnici, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 58/2010. I relativi decreti attuativi sono in corso di predisposizione e potranno essere implementati anche in relazione alle anzidette previsioni.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza o di difesa passiva in materia di custodia delle armi e delle loro parti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m) del decreto, si evidenzia che i relativi oneri sono a carico degli interessati.

Per quanto concerne, quindi, l'attività di verifica delle armi prodotte all'estero di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 110/1975, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f) dello schema, si rappresenta che tale disposizione è stata espunta. In merito al collegamento tra la banca dati del Banco nazionale di prova e quella del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 110/1975, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f) dello schema, si fa presente che lo stesso non comporta oneri in quanto si tratta di una trasmissione che può essere effettuata anche per via telematica attraverso gli ordinari sistemi informatici già esistenti e utilizzati, quali ad esempio la posta elettronica certificata.

Lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Forze dell'ordine di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema, rientra nell'ambito delle correnti procedure di informatizzazione degli uffici - che utilizzano gli ordinari stanziamenti di bilancio - che consentono, con aggiornate modalità tecnologiche, di estendere l'attivazione dello scambio informativo senza ulteriori oneri.

VERDE IV  
28.07.10  
*[Signature]*

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/51/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE, RELATIVA AL CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante “Disposizioni per il controllo delle armi”;

Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante “Rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo”;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 286, recante “Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale”;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante “Norme in materia di armi per uso sportivo”;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, “Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino” e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante “Attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 36;

Vista la Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del . . . ;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione . . . ;

Sulla proposta del Ministro delle politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo

#### ART. 1

*(Oggetto e campo di applicazione)*

1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

#### ART. 2

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.”;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
- b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
- c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
- d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti, compreso i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
- e) “tracciabilità”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione Europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
- f) “intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nel trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità;
- g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio,

nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni”;

c) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza” sono inserite le seguenti : “o, per i cittadini dell'Unione europea al Questore della provincia di domicilio”.

### ART. 3

*(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al primo comma, dopo le parole : “sono proibite la fabbricazione,” è inserita la seguente: “ l'assemblaggio,”;

2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: “La validità della licenza è di 2 anni.”

3) all'ultimo comma, le parole :“ e con la multa da euro cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti: “con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro”.

b) all'articolo 31:

1) al primo comma, dopo le parole: “fabbricare altre armi,” è inserita la seguente: “ assemblarle,”

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:  
“La validità della licenza è di 3 anni.”;

c) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

“Art. 31-bis – 1. Per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni sei

mesi, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.

3. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca della licenza.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento”;

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 -“1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni anche dopo la cessazione dell'attività.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il Questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta deve essere comunicato **al coniuge** ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare, secondo le modalità definite nel regolamento.

9. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

10. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.”;

e) All'articolo 38 :

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.”;

b) dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

“Chiunque detiene le armi di cui al comma 1, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.”;

f) all'articolo 42, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

“Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato **al coniuge ed** a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare, secondo le modalità definite nel regolamento.”;

g) all'articolo 47, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

“Senza autorizzazione del Questore è vietata l'attività di ricarica delle munizioni. L'autorizzazione ha carattere permanente e può essere rilasciata a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica presso una federazione

sportiva di tiro riconosciuta, secondo le modalità previste. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

Il contravventore alla disposizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da 200 euro a 1.500 euro”;

h) all'articolo 55 :

1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.”;

2) al secondo comma, la parola: “cinque”, è sostituita dalla seguente: “cinquanta”;

3) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

“Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.”;

i) all'articolo 57, dopo l'ultimo comma , è inserito il seguente:

“La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Per i poligoni da ricomprendere tra quelli abilitati, ai sensi della vigente normativa, all'addestramento al tiro, è, invece, richiesta la licenza del Questore. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

#### ART. 4

*(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)*

1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 le parole “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti “la multa da 10.000 euro a **50.000** euro.”;

b) all'articolo 2 le parole “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.”;

c) all'art. 3, le parole “ e con la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”;

d) all'art. 4, le parole “ e con la multa da euro 206 a euro 2065” sono sostituite dalle seguenti “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”;

- e) all'art. 5, primo periodo, dopo le parole " qualità delle armi" sono aggiunte le seguenti "e delle loro parti".

#### ART. 5

*(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)*

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:

Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

- b) all'articolo 4 :

1) al secondo comma, dopo la parola "persona" sono aggiunte le seguenti: " gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825";

2) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro";

3) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1) al primo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";

3.2) al secondo periodo, le parole; "la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro".

4) al quinto comma le parole: "è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro".

- c) all'articolo 5 :

1) la parola " giocattoli", ove ricorre, è sostituita dalla seguente "strumenti";

2) al terzo comma, le parole “ai giocattoli” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti di cui al presente articolo.”;

3) al quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce e devono essere ridotti del 20 per cento rispetto all'originale ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.

Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 14 anni, devono avere le parti essenziali costruite in materiali diversi dal metallo, la canna in materiale che presenti una resistenza a trazione inferiore ai 250 newton/ mm<sup>2</sup>, essere abilitate a sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purchè l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno un centimetro e mezzo e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma”;

4) il sesto comma è sostituito dal seguente:

“ Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro”.

d) al sesto comma dell'articolo 8 dopo le parole “Coloro che”, sono inserite le seguenti: “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza,”;

e) all'articolo 10 :

1) al comma 3, le parole “da 206 euro a 2065 euro” sono sostituite con le parole “da 2.000 euro a 20.000 euro.”;

2) al comma 4, le parole “fino a 103 euro” sono sostituite dalle seguenti “fino a 1.000 euro.”;

3) al comma 10, le parole “da 206 euro a 1032 euro sono sostituite con le seguenti “da 1.500 euro a 10.000 euro.”;

f) all'articolo 11:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. In nessuna ipotesi è possibile sostituire la parte su cui è stata apposta la marcatura, anche qualora divenga inservibile, per rottura o usura. A cura del Banco Nazionale di Prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione Europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.”;

2) al secondo comma, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente “I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.”;

3) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al comma precedente, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'articolo 14.”;

g) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11- bis – *Tracciabilità delle armi e delle munizioni*

1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.”.

h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente :

“Art. 13 - bis *“Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative*

1. Le armi di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.

2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.

4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.

La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla Questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.”.

i) all'articolo 15 :

1) al primo comma, dopo le parole “provviste di matricola” sono aggiunte le seguenti “, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.”;

2) al quarto comma, le parole: “da euro 20 a euro 103” sono sostituite dalle seguenti: “da 4.000 euro a 30.000 euro”.

l) all'articolo 19 :

1) al secondo comma, le parole : “con l’ammenda da euro 41 a euro 165,” sono sostituite dalle seguenti “con l’ammenda da 250 euro a 1.000 euro” e le parole “con l’ammenda fino a euro 82,” sono sostituite dalle seguenti “con l’ammenda fino a 500 euro.”;

2) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

“Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.”;

m) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

“Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.”;

n) all'articolo 22 :

1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

“Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico.”;

2) al secondo comma le parole “da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti “da 2.000 euro a 20.000 euro”;

o) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: “e con la multa da euro 206 a euro 1.549” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”;

2) al terzo comma, le parole: “e con la multa da euro 103 a euro 1032” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro”;

3) al quarto comma, le parole: “e la multa da euro 154 a euro 1.549” sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”.

## ART. 6

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi.
2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché agli articoli 31 bis, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra

o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.

6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le munizioni delle armi corte si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

#### ART. 7

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.